

DECRETO DEL DIRIGENTE

OGGETTO: Regolamento (UE) 2016/2031 – Autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante (art. 89). DITTA: CHIAPPINI ADA – GROTTAZZOLINA (FM)

IL DIRIGENTE

della P.F. Servizio Fitosanitario Regionale ed Agrometeorologia

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTA la L.R. 14.01.1997 n.9 così come modificata dalla L.R. 16 settembre 2013 n. 28 e preso atto che l'art. 25, comma 5 assegna all'A.S.S.A.M. il Servizio Fitosanitario Regionale, istituito con la L.R. 16.01.1995 n. 11;

VISTO il Decreto del Direttore n. 241 del 28.12.2018;

DECRETA

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 89 del Regolamento (UE) 2016/2031, l'operatore professionale Chiappini Ada – partita IVA n. 02416730444 - codice di registrazione al RUOP IT-11-0805, con sede legale in Grottazzolina (FM) – Strada Prov.le Bolzetta, 9/B, a rilasciare passaporti delle piante per le specie elencate nell'allegato 1, parte integrante del presente atto, relativamente al centro aziendale 001 di Grottazzolina (FM) – Strada Prov.le Bolzetta, 9/B;
- di trasmettere all'operatore professionale Chiappini Ada l'attestato di autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante;
- di ribadire che l'operatore professionale Chiappini Ada deve rispettare gli obblighi di cui al regolamento 2016/2031;
- di pubblicare il presente atto per estremi sul BURM e per estratto sul sito www.norme.marche.it.

Dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

(Dott. Salvatore Infantino)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/10/16
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019
Nota tecnica MIPAAF recante protocollo n. 1889 del 16 gennaio 2020
Decisione della Commissione 2015/893 del 09/06/15
Decreto del Dirigente ASSAM n. 88 del 14/04/20

Motivazione

Il Regolamento (UE) 2016/2031 del 26/10/16 stabilisce norme per determinare i rischi fitosanitari connessi agli organismi nocivi per le piante e misure per ridurre tali rischi a un livello accettabile. Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 vengono definite le condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento 2016/2031.

Gli articoli 79 e 80 del regolamento 2016/2031 stabiliscono che è richiesto un passaporto delle piante per lo spostamento nell'Unione o in determinate zone protette di piante, prodotti vegetali e altri oggetti. Ai sensi dell'art. 89 è l'autorità competente, per sede del centro aziendale, che concede all'operatore professionale l'autorizzazione a rilasciare passaporti.

L'allegato XIII del regolamento 2019/2072 definisce quali sono i vegetali per i quali è richiesto un passaporto delle piante. Inoltre definisce le soglie di presenza degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) sui vegetali (allegato IV) e le misure da adottare per prevenire la presenza degli ORNQ su piante da impianto (allegato V).

La nota tecnica MIPAAF recante protocollo n. 1889 del 16 gennaio 2020 definisce le modalità operative della registrazione degli operatori professionali e del rilascio dell'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante.

La Decisione della Commissione 2015/893 del 09/06/15 relativa alle misure atte a impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Anoplophora glabripennis* stabilisce che le "piante specificate", così come definite all'art. 1 lettera a), possono essere spostate all'interno dell'Unione solo se accompagnate da un passaporto delle piante e se soddisfano le condizioni previste nell'allegato II, sezione 2, lettera A.

Il SFR dell'ASSAM ha definito l'area delimitata del Tarlo Asiatico del fusto (*Anoplophora glabripennis*) nella regione Marche con Decreto del Dirigente n. 88 del 14/04/20.

Nel rispetto della normativa citata l'operatore professionale Chiappini Ada, partita IVA n. 02416730444, con sede legale in Grottazzolina (FM) – Strada Prov.le Bolzetta, 9/B, ha inoltrato in data 20/11/20 prot. n. 7999, istanza di autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante per le specie vegetali elencate nell'istanza citata (allegato S) relativamente al centro aziendale 001 di Grottazzolina (FM) – Strada Prov.le Bolzetta, 9/B.

Con la registrazione al registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP), all'operatore Chiappini Ada è stato assegnato il codice di registrazione IT-11-0805.

Il centro aziendale di Grottazzolina (FM) – Strada Prov.le Bolzetta, 9/B relativo all'operatore Chiappini Ada ricade in zona delimitata di cui al Decreto del Dirigente n. 88 del 14/04/20 per l'organismo nocivo *Anoplophora glabripennis* ai sensi della decisione UE 2015/893.



Il Servizio Fitosanitario Regionale ha provveduto ad effettuare l'istruttoria di campo e documentale verificando il rispetto delle condizioni di cui all'art. 89 del regolamento 2016/2031 e delle misure di cui al Regolamento UE 2019/2072.

Esito dell'istruttoria e proposta

In relazione ai vegetali elencati nell'allegato "S" comunicato dall'operatore, ad eccezione dei "vegetali specificati" di cui alla Decisione UE 2015/893 relativa all'organismo nocivo *Anoplophora glabripennis*, il centro aziendale dell'operatore Chiappini Ada ricade in zona indenne da organismi nocivi soggetti a misure fitosanitarie di emergenza o a misure di lotta obbligatoria ai sensi degli articoli 28, 29, 30 del regolamento (UE) 2016/2031 o comunque è stato verificato che i suddetti organismi nocivi non sono mai stati riscontrati presso il centro aziendale dell'operatore professionale da parte del SFR. Si ritiene pertanto che sussistano tutti i presupposti ed i requisiti di legge per concedere all'operatore professionale Chiappini Ada l'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante per tutte le specie vegetali sottoposte agli esami di cui all'art. 87 del Regolamento 2016/2031 incluse nell'elenco "Allegato S" comunicato dall'operatore professionale escludendo dai vegetali per i quali l'operatore professionale Chiappini Ada è autorizzato al rilascio del passaporto, le "piante specificate" di cui alla Decisione 2015/893 in quanto non sono rispettati i relativi requisiti.

Sulla base di quanto esposto si propone:

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 89 del Regolamento (UE) 2016/2031, l'operatore professionale Chiappini Ada – partita IVA n. 02416730444 - codice di registrazione al RUOP IT-11-0805, con sede legale in Grottazzolina (FM) – Strada Prov.le Bolzetta, 9/B, a rilasciare passaporti delle piante per le specie elencate nell'allegato 1, parte integrante del presente atto, relativamente al centro aziendale 001 di Grottazzolina (FM) – Strada Prov.le Bolzetta, 9/B;
- di trasmettere all'operatore professionale Chiappini Ada l'attestato di autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante;
- di ribadire che l'operatore professionale Chiappini Ada deve rispettare gli obblighi di cui al regolamento 2016/2031.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Sandro Nardi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI



ALLEGATO 1

Nome botanico genere/specie	Destinazione zone protette
Tutte le specie vegetali, sottoposte agli esami di cui all'art 87 del Regolamento 2016/2031, comunicate dalla ditta e incluse nell'elenco "Allegato S" ad eccezione delle "piante specificate" di cui alla Decisione UE 2015/893	=====

